

ACCORDO QUADRO

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia, da valersi ad ogni effetto di legge, nella Regione Piemonte e nella Regione Liguria tra:

- **COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI REGIONE PIEMONTE**, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore – Sig. Franco Capra, con sede amministrativa in Torino via Petrocchi 6/a C.F. e P.IVA 02428030049 (nel prosegue del presente atto denominata anche “*Collegio Piemonte*”), da una parte;

e

- **COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI REGIONE LIGURIA**, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore – Sig. Alberto Magi, con sede amministrativa in Genova viale Padre Santo n. 1 C.F. e P.IVA 01333470092 (nel prosegue del presente atto denominata anche “*Collegio Liguria*”), dall’altra parte;

PREMESSO CHE

1. attualmente nella Regione Liguria sono presenti esclusivamente solo due stazioni di sci e più precisamente Monesi, locata nella provincia di Imperia, e Santo Stefano D’Aveto, locato in provincia di Genova;
2. a discapito della mancanza di impianti di risalita, vi è un nutrito numero di maestri di sci nativi e residenti in Liguria, nonché iscritti al *Collegio Ligure*, i quali esercitano stabilmente e/o saltuariamente la professione del maestro di sci nella Regione del Piemonte ed in particolare nelle stazioni di sci collocate sulle Alpi Marittime quali Garessio, St. Gree, San Giacomo, Frabosa, Prato Nevoso, Artesina, Lurisia, Limone Piemonte, Argentera.
3. la Legge Regionale n. 50/92 e succ. mod. della Regione Piemonte dispone che, chi intende esercitare stabilmente la professione del maestro di sci sul territorio della Regione Piemonte, ha l’obbligo di iscriversi nel *Collegio Piemonte*; unica deroga è rivolta verso i maestri di sci che esercitano saltuariamente la professione, i quali, previa comunicazione al *Collegio Piemonte*, possono rimanere iscritti nel Collegio dei maestri di sci di altra Regione;
4. pertanto, considerato: i) il numero dei maestri di sci residenti nella Regione Liguria; ii) dell’impossibilità e/o quantomeno di una possibilità limitata di esercitare la professione del maestro di sci sul territorio Ligure; iii) del numero di sciatori residenti nella Regione Liguria; iv) della nutrita passione

per la montagna del “popolo” ligure; v) della tendenza nazionale ed europea diretta ad un abbattimento di ogni vincolo strettamente territoriale, con la conseguente tendenza alla libera circolazione, su tutto il territorio nazionale ed europeo dei lavoratori/professionisti; vi) ed in particolare del fatto che sia la Regione Liguria che la Regione Piemonte, oltre che essere due Regioni limitrofe, condividono il territorio montano denominato come Alpi Marittime;

5. preso atto di quanto sopra, entrambe le *Parti* hanno manifestato reciprocamente la propria volontà di giungere ad un accordo quadro diretto a permettere, ai maestri di sci iscritti ai rispettivi Collegi Regionali, di esercitare la professione del maestro di sci sul territorio della Alpi Marittime, in qualità di liberi professionisti e/o associati nelle scuole di sci e/o sci club, senza dover richiedere il trasferimento nei Collegi Regionali che sarebbero territorialmente competenti, previa preventiva comunicazione dei rispettivi Collegi Regionali;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata

Art. 2

Il *Collegio Piemonte* riconosce la possibilità ai soli maestri di sci regolarmente iscritti all'Albo del *Collegio Liguria*, che intendono esercitare la professione del maestro di sci nelle stazioni invernali delle Alpi Marittime della Regione Piemonte, sia in forma associata (all'interno delle scuole di sci e/o sci club) sia come liberi professionisti che sia il Collegio Liguria a trasmettere apposita comunicazione al Collegio Piemonte, di norma, entro il 20 novembre, con i nominativi dei maestri di sci iscritti al proprio albo professionale che intendono esercitare la professione del maestro di sci nelle stazioni invernali allocate sulle Alpi Marittime della Regione Piemonte. Nel caso in cui l'esercizio della professione del maestro di sci venga esercitata all'interno di scuole di sci, con sede in una stazione invernale delle Alpi Marittime della Regione Piemonte, e/o sci club, affiliati al Comitato Regionale del Piemonte- AOC, il *Collegio Liguria*, nella comunicazione di cui al punto precedente, si impegna, altresì, a comunicare il nominativo della Scuola di Sci e/o Sci Club, in cui verrà esercitata la professione del maestro di sci.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si intendono quali stazioni invernali collocate sulle Alpi Marittime della Regione Piemonte le seguenti località turistiche: Garessio, St. Gree, San Giacomo, Frabosa, Prato Nevoso, Artesina, Lurisia, Limone Piemonte, Argentera, Pian Munè, Crissolo.

Art. 3

Il *Collegio Liguria* riconosce la possibilità ai soli maestri di sci regolarmente iscritti al *Collegio Piemonte* di esercitare la professione del maestro di sci nelle stazioni invernali collocate sulle Alpi Marittime e/o Appennini della Regione Liguria, sia in forma associata (all'interno delle scuole di sci e/o sci club) sia come liberi professionisti.

In ogni stagione invernale e sino alla validità del presente accordo quadro, il *Collegio Piemonte* provvederà ad inviare comunicazione al *Collegio Liguria* dei maestri di sci iscritti al proprio albo professionale, che intendono esercitare la professione del maestro di sci nelle stazioni invernali collocate sulle Alpi Marittime ed Appennini della Regione Liguria; nel caso in cui l'esercizio della professione del maestro di sci venga esercitata all'interno di scuole di sci, con sede in una stazione invernale collocata sulle Alpi Marittime e/o Appennini della Regione Liguria, e/o sci club, affiliati al Comitato Regionale della Liguria- COLI, il *Collegio Piemonte*, nella comunicazione di cui al punto precedente, provvederà, altresì, a comunicare il nominativo della Scuola di Sci e/o Sci Club, in cui verrà esercitata la professione del maestro di sci.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si intendono quali stazioni invernali collocate sulle Alpi Marittime/Appennini della Regione Liguria le seguenti località turistiche: Monesi e Santo Stefano D'Aveto

Art. 4

Entrambi le *Parti* si impegnano reciprocamente e per quanto di loro competenza ad esercitare, sui maestri di sci iscritti ai rispettivi Collegi, i dovuti controlli diretti ad accertare il rispetto delle norme di legge vigenti sul territorio di esercizio della professione, nonché il rispetto delle norme di deontologia vigenti.

Nel caso in cui ciascuna *Parte* dovesse accertare e constatare, anche a seguito di mera segnalazione di una di esse, che un maestro di sci iscritto al proprio Collegio non abbia rispettato le norme di legge e/o di deontologia vigenti, entrambe le *Parti* si impegnano sin da ora ad instaurare procedimento disciplinare con le modalità previste nei rispettivi Regolamenti.

Art. 5

Il presente accordo quadro entrerà in vigore al momento della sottoscrizione di entrambe le *Parti* e resterà in vigore sino a quando i Presidenti dei rispettivi Collegi, firmatari del presente scrittura, rimarranno in carica.

Pertanto, nel caso in cui, anche uno solo dei Presidenti firmatari della presente scrittura, dovesse cessare le proprie funzioni per qualunque motivo, il presente accordo quadro cesserà automaticamente di produrre i propri effetti.

Art. 6

In ogni caso, per tutto quanto non sia stato espressamente regolato con il presente accordo quadro, si osservano le disposizioni di legge in materia.

Art. 7

Ogni modificazione o integrazione della presente scrittura necessita, per la sua validità, della forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto il 15 ottobre 2012

COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI REGIONE PIEMONTE

(in persona del Presidente- legale rappr.te pro tempore)

Franco CAPRA

COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI REGIONE LIGURIA

(in persona del Presidente- legale rappr.te pro tempore)

Alberto MAGI